



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-530/13

**Leopold Schmitzer
contro
Bundesministerin für Inneres**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof)

«Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a) — Articolo 6, paragrafo 1 — Discriminazione fondata sull'età — Normativa nazionale che subordina la considerazione, ai fini della determinazione della retribuzione, di periodi di formazione e di servizio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età a un prolungamento dei termini di avanzamento — Giustificazione — Idoneità a realizzare lo scopo perseguito — Facoltà di contestare il prolungamento dei termini di avanzamento»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'11 novembre 2014

1. *Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78 — Divieto di discriminazione fondata sull'età — Normativa nazionale che subordina la considerazione, ai fini della determinazione della retribuzione, di periodi di formazione e di servizio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età a un prolungamento dei termini di avanzamento — Normativa comportante una discriminazione — Giustificazione vertente sul perseguimento di obiettivi legittimi — Rispetto dei diritti acquisiti e tutela del legittimo affidamento — Proporzionalità — Insussistenza*

(Direttiva del Consiglio 2000/78, artt. 2, §§ 1 e 2, e 6, § 1)

2. *Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78 — Divieto di discriminazione fondata sull'età — Normativa nazionale che subordina la considerazione, ai fini della determinazione della retribuzione, di periodi di formazione e di servizio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età a un prolungamento dei termini di avanzamento — Diritto di contestare gli effetti discriminatori*

(Direttiva del Consiglio 2000/78, artt. 2, 9 e 16)

1. Gli articoli 2, paragrafi 1 e 2, lettera a), e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per porre fine a una discriminazione fondata sull'età, prende in considerazione periodi di formazione e di servizio anteriori al compimento del diciottesimo anno di età ma che, nel contempo, introduce per i soli dipendenti pubblici vittime di tale discriminazione un prolungamento di tre anni del periodo necessario per poter passare dal primo al secondo scatto di ciascuna categoria d'impiego e di ciascuna categoria retributiva.

Infatti, poiché il prolungamento di tre anni del periodo necessario all'avanzamento dal primo al secondo scatto si applica solo ai dipendenti pubblici che hanno svolto periodi di formazione e di servizio prima del compimento del diciottesimo anno di età, una normativa siffatta comporta una differenza di trattamento direttamente basata sull'età ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78.

Tale differenza di trattamento non può essere giustificata soltanto da obiettivi di equilibrio finanziario o di economia amministrativa. Infatti, sebbene determinate considerazioni di bilancio possano essere alla base delle scelte di politica sociale di uno Stato membro ed influenzare la natura o l'entità delle misure che questo intende adottare, simili considerazioni non possono però, di per sé sole, costituire una finalità legittima ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78.

Per contro, il rispetto dei diritti acquisiti e la protezione del legittimo affidamento dei dipendenti pubblici favoriti dal regime anteriore per quanto attiene alla loro retribuzione costituiscono obiettivi legittimi di politica del lavoro e del mercato del lavoro che possono giustificare, per un periodo transitorio, il mantenimento delle retribuzioni anteriori e conseguentemente di un regime discriminatorio in ragione dell'età. Una siffatta normativa consente di raggiungere tali obiettivi in quanto i dipendenti pubblici favoriti dal regime anteriore non subiranno il prolungamento retroattivo del termine di avanzamento.

Detti obiettivi non possono tuttavia giustificare una misura che mantiene in via definitiva, anche se soltanto per determinate persone, la differenza di trattamento in ragione dell'età che la riforma di un regime discriminatorio, nella quale tale misura si inserisce, intende eliminare. Una misura di tal genere, anche se idonea a garantire la tutela dei diritti acquisiti e del legittimo affidamento nei confronti dei dipendenti pubblici favoriti dal regime anteriore, non è atta a instaurare un regime non discriminatorio per i dipendenti pubblici sfavoriti da detto regime anteriore.

(v. punti 35, 41-45, dispositivo 1)

2. Gli articoli 9 e 16 della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che un dipendente pubblico che sia stato vittima di una discriminazione fondata sull'età, risultante dalla modalità di fissazione della data di riferimento presa in considerazione per il calcolo del suo avanzamento, deve potersi avvalere dell'articolo 2 di tale direttiva al fine di contestare gli effetti discriminatori del prolungamento dei termini di avanzamento, pur avendo ottenuto, a sua richiesta, la revisione di tale data.

Infatti, se un dipendente pubblico sfavorito dal regime anteriore non potesse contestare gli effetti discriminatori del prolungamento dei termini di avanzamento a motivo del fatto che tale nuova discriminazione deriverebbe unicamente dalla circostanza che quest'ultimo ha chiesto e ottenuto la revisione della propria data di riferimento, mentre i dipendenti pubblici favoriti dal regime anteriore hanno rinunciato a presentare una domanda in tal senso, egli non sarebbe in grado di far rispettare tutti i diritti conferitigli dal principio della parità di trattamento garantito dalla direttiva 2000/78, situazione che sarebbe contraria agli articoli 9 e 16 della richiamata direttiva.

(v. punti 47, 50, 51, dispositivo 2)